

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria

Sciopero dei Professori e dei Ricercatori dagli esami di profitto per la sessione autunnale 2016-2017

Promosso dal "Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria"
<https://sites.google.com/site/controlloccoscatti/home>

MODALITA' E INDICAZIONI PER LO SCIOPERO. DOMANDE PIU' FREQUENTI AGGIORNAMENTO del 20/8/2017

Questo documento è da intendere come documento in itinere. Le indicazioni sono ancora parziali e anche quelle che seguono potranno subire aggiornamenti via via: consultare sul sito le ultime modalità rilasciate.

20/8/2017

Cari Colleghi Professori e Ricercatori,

riporto in coda le modalità e le indicazioni per lo sciopero dagli esami di profitto proclamato per la sessione autunnale del corrente anno accademico e le domande più frequenti.

Leggete per cortesia tutto, sino in fondo, perché informazioni essenziali possono annidarsi anche in un paragrafo apparentemente inutile per alcuni di Voi.

Le indicazioni sono numerose a causa delle inedite modalità di sciopero e, soprattutto, delle numerose richieste di chiarimenti.

Le indicazioni sono state sottoposte tutte al parere dei nostri giuristi per verificare la correttezza giuridica delle varie affermazioni.

Un grazie va a tutti loro e a tutti i numerosi altri che hanno contribuito all'elaborazione di questo documento.

Potete diffondere questo messaggio e quanto segue agli amici più vicini, ai colleghi di Dipartimento, di Scuola, di Facoltà o di Ateneo.

Cordiali saluti,

Carlo Ferraro

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria

<https://sites.google.com/site/controlloccoscatti/home>

Per essere inseriti nella mailing-list del Movimento cliccare su:

<https://goo.gl/forms/J8FlwVQDnGantax13>

MODALITA' E INDICAZIONI PER LO SCIOPERO. DOMANDE PIU' FREQUENTI

Le modalità e le indicazioni che seguono comprendono 32 punti (compresi i "bis" introdotti all'ultimo momento, senza rinumerare) e sostituiscono integralmente le precedenti indicazioni.

Chi non trova risposta a un suo precedente quesito lo invii di nuovo solo dopo aver verificato con cura che non ci sia davvero. Tenete conto del fatto che a volte le risposte ai Vostri quesiti si possono dedurre per analogia da casi che apparentemente non Vi riguardano. Per questo si raccomanda di leggere tutto.

In tutto ciò che segue sono presenti aspetti trattati in varie forme, con motivazioni anche ridondanti e con frasi ripetitive, perché in varia forma sono stati richiesti chiarimenti.

Segue dapprima l'elenco delle domande (D.) e delle risposte sintetiche (R.) senza commenti. Commenti e indicazioni dettagliate su cosa fare sono riportati nella sezione successiva "Approfondimenti", utili per spiegare il perché delle indicazioni date. Al fondo ci sono gli allegati con i "modelli" suggeriti. Domande e risposte sono in ordine logico, non in ordine di importanza.

Chi vuole può passare direttamente a leggere la sezione "Approfondimenti", ove domande e risposte sintetiche sono ovviamente ripetute prima di passare agli approfondimenti.

Indicazioni generali sulla partecipazione allo sciopero, sulle modalità dello sciopero stesso, sulle modifiche possibili alle modalità.

1.

D. E' ancora possibile aderire allo sciopero? Cosa bisogna fare?

R: Sì, basta scioperare il giorno nel quale è possibile scioperare (v. altre domande al riguardo).

2.

D. Chi ha il diritto di scioperare? Solo i 5444 che hanno firmato la lettera di proclamazione dello sciopero?

R. TUTTI. Tutti i 49000 Professori e Ricercatori Universitari in servizio.

3.

D. Secondo quali modalità si svolgerà lo sciopero?

R. Quelle fissate nella lettera di proclamazione dello sciopero.

4.

D. Quali sono le situazioni più frequenti per il giorno dello sciopero?

R. Vedere, nella sezione "approfondimenti" tali situazioni.

5.

D. Per quanti giorni si è autorizzati a scioperare?

R. Per un solo giorno.

6.

D. In quale giorno ho il diritto di scioperare in base alla proclamazione?

R. Quello del primo appello, in ordine temporale, nel periodo 28 agosto-31 ottobre.

7.

D. Ho più corsi con appelli nello stesso primo giorno: da quale sciopero?

R. Dal primo della giornata se sono ad orari diversi. Da tutti se sono alla stessa ora o se non è stato precisato un orario.

7 bis.

D. Ho un appello che è fissato ufficialmente (sul sito di Ateneo o sulla mia pagina web) in un dato giorno, ma poi si sviluppa, nei fatti, su più giorni (in alcuni casi anche su più orari), poiché divido gli esami su più giornate (o ore). Sciopero solo il primo giorno (o nel primo orario) e faccio esami nei successivi?

R. No, l'appello "formale" si tiene il primo giorno (o ora) e la proclamazione dello sciopero dice che tutti gli esami di quell'appello sono rinviati all'appello successivo.

7ter.

D. La mia sede prevede che sia io, in quanto "Presidente" della Commissione di un corso integrato, a aprire le iscrizioni per l'appello. Devo sospendere anche tale operazione?

R. No, l'apertura delle iscrizioni, già ora possibile, e non solo per i Presidenti di corsi integrati, è un atto dovuto, non rientra nelle modalità dello sciopero.

8.

D. "Saltano" del tutto gli esami per gli studenti?

R. No, gli studenti potranno dare gli esami nella sessione autunnale, solo con qualche disagio (altrimenti che sciopero è?).

8.bis

D. La proclamazione dello sciopero prevede che se l'appello è unico si scioperi e poi si chieda un appello straordinario dopo il quattordicesimo giorno dalla data del giorno dello sciopero. Che senso ha scioperare per poi fare lo stesso l'esame dopo?

R. Noi abbiamo chiesto con la proclamazione di esercitare il nostro diritto di sciopero, ma dobbiamo rispettare il diritto degli Studenti a dare l'esame. Lo dobbiamo ai nostri studenti. E' corretto creare solo disagio.

9.

D. Ma questo sciopero è legale? E' già "attivato"?

R. Sì, la Commissione di Garanzia dell'esercizio del diritto di sciopero ha già dichiarato che la proclamazione dello sciopero è formalmente legittima. Il 28 agosto iniziamo a scioperare, se non intervengo novità dell'ultima ora, sempre possibili, ad esempio se lo sciopero venisse revocato, ove le nostre richieste venissero almeno in parte soddisfatte prima.

10.

D. Cosa fare per gli studenti che devono laurearsi e la mancanza dell'appello glielo impedisce?

R. E' un caso sollevato dalla Commissione di Garanzia e siamo in attesa delle sue indicazioni. La legge in ogni caso prevede il divieto di scioperare solo per gli "esami conclusivi dei cicli di istruzione" (art. 1, co. 2, lett. d), l. 146/90), cioè per le sedute di laurea.

11.

D. Si possono modificare le modalità di sciopero?

R. No, può farlo solo la Commissione di Garanzia.

12.

D. E' legittimo adottare in qualche sede modalità di sciopero diverse?

R. NO, non lo è.

13.

D. E' legittimo che gli Atenei fissino loro modalità di proclamazione dello sciopero?

R. No, non lo è.

14.

D. E' legittimo che qualcuno possa chiederci di fare deroghe alle modalità di proclamazione dello sciopero?

R. No, non lo è.

15.

D. Posso spostare lo sciopero sul secondo appello?

R. No, se lo si fa si esce al di fuori dello sciopero autorizzato.

16.

D. Posso scioperare, ma fare l'esame e registrarlo al secondo appello oppure 15 giorni dopo?

R. No, non è lo sciopero autorizzato e si può configurare un reato.

17.

D. Lo sciopero è anche dalle sedute di laurea?

R. NO.

Indicazioni su cosa si sia o non si sia tenuti a fare, su cosa fare spontaneamente, su cosa fare obbligatoriamente, sulle trattenute sullo stipendio.

18.

D. Siamo tenuti a comunicare a qualcuno preventivamente la nostra intenzione di scioperare per poterlo poi fare?

R. No: non siamo tenuti a comunicarlo a nessuno.

19.

D. Cosa siamo tenuti a fare prima del giorno dello sciopero, in relazione allo sciopero stesso?

R. Non siamo tenuti a fare assolutamente NULLA in relazione allo sciopero.

20.

D. Chi ha un appello unico nel periodo dello sciopero è tenuto a qualche atto formale al riguardo?

R. Sì, deve chiedere un appello straordinario, dopo il quattordicesimo giorno dalla data del giorno dello sciopero. E' previsto nella proclamazione dello sciopero.

21.

D. Cosa siamo tenuti a fare il giorno stesso dello sciopero, in relazione allo sciopero stesso?

R. Anche qui la risposta è: non siamo tenuti a fare assolutamente NULLA in relazione allo sciopero stesso (salvo quanto previsto al punto precedente), solo scioperare e, come è detto nella proclamazione dello sciopero, assicurare tutte le altre attività istituzionali. Nondimeno sarà inviata una comunicazione in forma di semplice e-mail al MIUR e ai promotori dello sciopero (Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria): vedi punto 27.

22.

D. Cosa invece possiamo fare, soprattutto con i nostri studenti?

R. Assemblee o incontri per spiegare i motivi dello sciopero.

23.

D. Dobbiamo avvertire gli studenti del fatto che sciopereremo?

R. NON siete tenuti a farlo. Se volete farlo, leggete prima gli approfondimenti su questo punto.

24.

D. Siamo tenuti a comunicare spontaneamente e preventivamente all'Ateneo, o ai Rettori, o ai Direttori di Scuola o Dipartimento la nostra partecipazione allo sciopero?

R. Assolutamente NO. Non esiste alcuna prescrizione di legge che ci obblighi a farlo.

25.

D. Gli organi di Ateneo preposti possono chiederci di comunicare preventivamente la partecipazione allo sciopero?

R. Tale richiesta non è del tutto legittima, soprattutto se fatta per ostacolare lo sciopero.

26.

D. Siamo tenuti, dopo aver scioperato, a comunicare spontaneamente la nostra partecipazione allo sciopero agli Organi di Ateneo?

R. No. Non siete tenuti a farlo.

27.

D. Dopo aver scioperato comunicheremo spontaneamente a qualcuno la nostra partecipazione allo sciopero?

R. Sì. La comunicheremo (con le modalità indicate negli “Approfondimenti” relativi a questo punto) al MIUR e ai promotori dello sciopero (Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria), per le ragioni indicate sempre negli “Approfondimenti” stessi.

28.

D. Siamo tenuti, dopo aver scioperato, a comunicare la nostra partecipazione allo sciopero se sollecitati, agli organi di Ateneo?

R. A rigore non siete tenuti a farlo. Risponderete in perfetta libertà a seconda delle diverse abitudini, diverse da Sede a Sede, e delle situazioni che vi si potranno presentare. Leggete, al riguardo, gli “Approfondimenti” relativi a questo punto.

29.

D. Ci saranno trattenute sullo stipendio per la giornata di sciopero?

R. Con notevole probabilità sì. In questa occasione ci disinteresseremo del problema. Lo porremo in futuro.

APPROFONDIMENTI

Alcune domande non hanno bisogno di approfondimenti
e sono riportate di nuovo solo per completezza

Indicazioni generali sulla partecipazione allo sciopero, sulle modalità dello sciopero stesso, sulle modifiche possibili alle modalità.

1.

D. E' ancora possibile aderire allo sciopero? Cosa bisogna fare?

R: Sì, basta scioperare il giorno indicato.

Ognuno ha un suo giorno nel quale poter scioperare. Quale sia il giorno è quello indicato in punti successivi.

2.

D. Chi ha il diritto di scioperare? Solo i 5444 che hanno firmato la lettera di proclamazione dello sciopero?

R. TUTTI. Tutti i 49000 Professori e Ricercatori Universitari in servizio.

Tutti hanno il diritto di scioperare, non solo i 5444 che hanno firmato la lettera di proclamazione dello sciopero!

Importante:

Hanno quindi diritto a scioperare anche tutti i Colleghi che non hanno firmato la lettera di proclamazione dello sciopero: chi ha firmato la proclamazione dello sciopero ha solo esercitato anche il diritto di proclamarlo e ha chiamato a scioperare tutti gli altri 44000 Professori e Ricercatori Universitari in servizio.

Hanno diritto a scioperare anche tutti i Colleghi che non seguono il nostro Movimento e che vengono portati a conoscenza dello sciopero e delle sue motivazioni: lo sciopero è un diritto individuale di tutti, anche se esercitato in forma collettiva.

È per questo motivo che siete stati pregati di diffondere le notizie sullo sciopero presso i Colleghi del Vostro Dipartimento, Scuola, Facoltà o Università.

3.

D. Secondo quali modalità si svolgerà lo sciopero?

R. Quelle fissate nella lettera di proclamazione dello sciopero.

Le modalità sono quelle fissate nella lettera di proclamazione dello sciopero, dichiarato formalmente legittimo dalla Commissione di Garanzia, la quale ha ancora la facoltà di integrarle con clausole aggiuntive, anche alla luce del comportamento che terrà il Governo. Quest'ultimo allo stato attuale non ci ha convocati. Ricorderete che la Commissione lo ha pregato di valutare l'opportunità di farlo. Premesso tutto quanto sopra, al momento le modalità sono quelle estratte dalla proclamazione dichiarata formalmente legittima dalla Commissione di Garanzia e perciò in particolare:

I sottoscritti

**5444 Professori e Ricercatori Universitari e Ricercatori di Enti di Ricerca Italiani,
di 79 Università e Enti di Ricerca Italiani**

..... proclamano l'astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane durante la prossima sessione autunnale dell'anno accademico 2016-2017, precisamente nel periodo compreso tra il 28 agosto e il 31 ottobre 2017....

.....

.....

Le modalità della manifestazione di astensione, risulteranno le seguenti:

- a. *Nella sessione di esami di profitto autunnale p.v., relativa all'anno accademico 2016-2017, ci asterremo dal tenere il primo degli appelli degli esami di profitto già programmati nel periodo anzidetto, per la durata massima di 24 ore corrispondenti alla giornata fissata per il primo degli appelli che cadano all'interno del periodo 28 agosto-31 ottobre 2017, così come comunicato da ciascun Professore o Ricercatore al Direttore del Dipartimento ovvero alla propria struttura di riferimento.*
- b. *Tutti gli esami corrispondenti verranno, di conseguenza, spostati all'appello successivo, che si terrà regolarmente.*
- c. *Verrà assicurata in ogni caso la tenuta di almeno un appello degli esami di profitto nell'ambito del periodo 28 agosto - 31 ottobre p. v. Pertanto, nelle Sedi in cui i calendari degli esami prevedano un solo appello per gli esami di profitto in tale periodo, e questo cada nel periodo anzidetto, ci asterremo dal tenere tale appello, per la durata massima di 24 ore corrispondenti alla giornata fissata, ma chiederemo alle strutture degli Atenei di competenza di fissare un appello straordinario dopo il quattordicesimo giorno dalla data del giorno dello sciopero.*
- d. *Verranno assicurati tutti gli esami di profitto al di fuori del periodo 28 agosto - 31 ottobre p. v.*
- e. *Verranno assicurate inoltre in tale periodo tutte le altre attività istituzionali.*

4.

D. Quali sono le situazioni più frequenti per il giorno dello sciopero?

R. Vedere qui di seguito tali situazioni.

Si premette che chiunque scioperi è invitato a comunicarlo secondo le procedure indicate al punto 27. Con questa premessa i casi più ricorrenti sono i seguenti.

Si trattano prima quattro casi nei quali un Docente ha la titolarità dell'intero corso, poi un caso per i corsi integrati.

Docente che sia titolare di un solo corso con due appelli nel periodo 28 agosto – 31 ottobre (gli appelli prima o dopo non contano, è come se non esistessero)

E' il caso più semplice: sciopera in occasione del primo appello, tiene regolarmente il secondo. Comunica il proprio sciopero secondo le procedure indicate al punto 27. Non deve chiedere un appello straordinario, esistendo un secondo appello dello stesso corso nel periodo 28 agosto – 31 ottobre.

Docente che sia titolare di un solo corso con un solo appello nel periodo 28 agosto – 31 ottobre (appelli prima o dopo non contano, è come se non esistessero)

Sciopera in occasione dell'unico appello. Comunica il proprio sciopero secondo le procedure indicate al punto 27. Deve chiedere agli organi preposti la fissazione di un appello straordinario.

Docente che sia titolare di due corsi con due appelli ognuno nel periodo 28 agosto – 31 ottobre (appelli prima o dopo non contano, è come se non esistessero)

Supponiamo che il primo corso abbia appelli il 3 e il 18 settembre, il secondo il 10 settembre e il 25 di settembre. Sciopera in occasione del primo appello in ordine temporale, quindi sciopera il 3 settembre. Comunica il proprio sciopero secondo le procedure indicate al punto 27. Tiene regolarmente gli appelli del 10, 18 e 25 settembre. Non deve chiedere un appello straordinario per il corso per il quale ha scioperato, esistendo un secondo appello dello stesso corso nel periodo 28 agosto – 31 ottobre

Docente che sia titolare di due corsi con un solo appello ognuno nel periodo 28 agosto – 31 ottobre (appelli prima o dopo non contano, è come se non esistessero)

Supponiamo che il primo corso abbia l'appello il 10 settembre, il secondo il 20 settembre. Sciopera in occasione del primo in ordine temporale, quindi il 10 settembre. Tiene regolarmente l'appello del 20 settembre. Comunica il proprio sciopero secondo le procedure indicate al punto 27. Deve chiedere la fissazione di un appello straordinario per il corso per il quale ha scioperato.

Per i **corsi integrati** si fa un solo esempio, la cui comprensibilità potrà essere migliorata al primo aggiornamento di questo documento.

Si fa un caso, forse il più ricorrente: esista un “Presidente” della Commissione di esami Esso sia anche l'unico a essere abilitato a registrare i voti. Il Presidente sia anche l'unico titolare di uno dei moduli del corso.

Se il Presidente stesso sciopera si comporta come è indicato nei quattro esempi precedenti, come se fosse titolare dell'intero corso, indipendentemente da cosa faranno i titolari degli altri moduli del corso e quasi “disinteressandosi” del loro comportamento. Comunica il proprio sciopero secondo le procedure indicate al punto 27. Non registra l'esame (si porrebbe fra l'altro in una posizione ambigua di aver scioperato e contemporaneamente di partecipare all'esame del corso dal quale ha scioperato registrandone i voti), anche se gli altri Docenti non avessero scioperato e avessero esaminato gli studenti per i loro moduli. Chiede l'appello straordinario, ove il corso per il quale ha scioperato abbia un solo appello nel periodo 28 agosto -31 ottobre.

Per un titolare degli altri moduli del corso la situazione è solo in parte diversa.

Il Docente comunicherà in ogni caso il proprio sciopero secondo le procedure indicate al punto 27.

Se esiste un secondo appello dello stesso corso nel periodo 28 agosto – 31 ottobre non dovrà fare nient'altro e potrà anche “disinteressarsi” di cosa facciano gli altri componenti della Commissione e il Presidente.

Se invece l'appello del corso è l'unico del periodo 28 agosto – 31 ottobre si devono distinguere due casi.

- a) La valutazione relativa al suo modulo è assolutamente necessaria e il Presidente della Commissione non potrà quindi registrare l'esame. Il Docente che sciopera comunica il proprio sciopero secondo le procedure indicate al punto 27. Il Docente che sciopera chiede l'appello straordinario.
- b) La sua valutazione non è necessaria ai fini di stabilire il voto finale. Risulta infatti, ad esempio, che a volte lo stesso modulo sia affidato a due Docenti e se l'altro Docente non sciopera ed esamina per quel modulo per dare il voto del modulo, una valutazione per quel modulo esiste, la Commissione

può decidere il voto e il Presidente registrarlo. Il Docente che sciopera comunica il proprio sciopero secondo le procedure indicate al punto 27. Il Docente che sciopera non deve far altro.

5.

D. Per quanti giorni si è autorizzati a scioperare?

R. Per un solo giorno.

6.

D. In quale giorno ho il diritto di scioperare in base alla proclamazione?

R. Quello del primo appello, in ordine temporale, nel periodo 28 agosto-31 ottobre.

Si è già detto in altro messaggio che si sciopererà nel giorno corrispondente al primo appello (in ordine temporale nel periodo 28 agosto-31 ottobre) dei corsi dei quali si è titolari o si tiene un modulo (vale per i corsi integrati), e se non si è titolari di corsi o di moduli di un corso, del primo corso per il quale si è in commissione di esami. Come è detto nelle modalità di proclamazione dello sciopero *“ci asterremo dal tenere il primo degli appelli degli esami di profitto già programmati nel periodo anzidetto, per la durata massima di 24 ore corrispondenti alla giornata fissata per il primo degli appelli che cadano all’interno del periodo 28 agosto-31 ottobre 2017” ed inoltre “Tutti gli esami corrispondenti verranno, di conseguenza, spostati all’appello successivo, che si terrà regolarmente” e “Verranno assicurate inoltre in tale periodo tutte le altre attività istituzionali”*. Nel caso di Docenti che tengano più corsi o moduli, con appelli in giorni distinti, si sciopererà quindi in un solo giorno, quello del primo appello in ordine temporale. Qui di seguito è trattato il caso di più corsi con primo appello nello stesso giorno.

7.

D. Ho più corsi con appelli nello stesso primo giorno: da quale sciopero?

R. Dal primo della giornata, se sono ad orari diversi. Da tutti se sono alla stessa ora o se non è stato precisato un orario.

La proclamazione dello sciopero dice che *“ci asterremo dal tenere il primo degli appelli degli esami di profitto già programmati nel periodo anzidetto, per la durata massima di 24 ore corrispondenti alla giornata fissata per il primo degli appelli che cadano all’interno del periodo 28 agosto-31 ottobre 2017.”*

Quindi è chiaro: si è autorizzati a scioperare legittimamente dal solo primo appello della giornata, se gli appelli sono ad orari diversi. Da tutti se sono alla stessa ora o se non è stato precisato un orario.

7 bis.

D. Ho un appello che è fissato ufficialmente (sul sito di Ateneo o sulla mia pagina web) in un dato giorno, ma poi si sviluppa, nei fatti, su più giorni (in alcuni casi anche su più orari), poiché divido gli esami su più giornate (o ore). Sciopero solo il primo giorno (o nel primo orario) e faccio esami nei successivi?

R. No, l’appello “formale” si tiene il primo giorno (o ora) e la proclamazione dello sciopero dice che tutti gli esami di quell’appello sono rinviati all’appello successivo.

La suddivisione degli esami relativi ad un appello su più giorni o su più orari è solo un modo pratico di suddividere esami numerosi su più giorni o ore, oppure per facilitare più che mai gli studenti. Ma l’appello “formale” si tiene il primo giorno o ora.

7ter.

D. La mia sede prevede che sia io, in quanto “Presidente” della Commissione di un corso integrato, a aprire le iscrizioni per l’appello. Devo sospendere anche tale operazione?

R. No, l’apertura delle iscrizioni, già ora possibile, e non solo per i Presidenti di corsi integrati, è un atto dovuto, non rientra nelle modalità dello sciopero.

Oltretutto, se lo sciopero venisse revocato, ove le nostre richieste venissero almeno in parte soddisfatte prima, o venisse differito su richiesta della Commissione di Garanzia, sareste in seria difficoltà, avendo omesso un atto dovuto.

8.

D. “Saltano” del tutto gli esami per gli studenti?

R. No, gli studenti potranno sempre dare gli esami nella sessione autunnale, solo con qualche disagio (altrimenti che sciopero è?).

8.bis

D. La proclamazione dello sciopero prevede che se l'appello è unico si scioperi e poi si chieda un appello straordinario dopo il quattordicesimo giorno dalla data del giorno dello sciopero. Che senso ha scioperare per poi fare lo stesso l'esame dopo?

R. Noi abbiamo chiesto con la proclamazione di esercitare il nostro diritto di sciopero, ma dobbiamo rispettare il diritto degli Studenti a dare l'esame. Lo dobbiamo ai nostri Studenti, a prescindere dalle leggi. E' corretto creare solo disagio.

9.

D. Ma questo sciopero è legale? E' già “attivato”?

R. Sì, la Commissione di Garanzia dell'esercizio del diritto di sciopero ha già dichiarato che la proclamazione dello sciopero è formalmente legittima. Il 28 agosto iniziamo a scioperare, se non intervengo novità dell'ultima ora, sempre possibili, ad esempio se lo sciopero venisse revocato, ove le nostre richieste venissero almeno in parte soddisfatte prima.

10.

D. Cosa fare per gli studenti che devono laurearsi e la mancanza dell'appello glielo impedisse?

R. E' un caso sollevato dalla Commissione di Garanzia e siamo in attesa delle sue indicazioni. La legge in ogni caso prevede il divieto di scioperare solo per gli “*esami conclusivi dei cicli di istruzione*” (art. 1, co. 2, lett. d), l. 146/90), cioè per le sedute di laurea.

Nell'audizione presso la Commissione di Garanzia del 20 luglio scorso **la Commissione ci ha chiesto chiarimenti su un solo aspetto, che del resto noi avevamo ben presente. Esso riguarda proprio gli studenti che devono laurearsi nella sessione autunnale, ai quali lo sciopero potrebbe far scadere i termini utili per farlo.**

Abbiamo risposto che, ove necessario, basterebbe spostare i termini o le sedute di laurea di qualche giorno e il problema scomparirebbe, e che ciò è nelle prerogative del MIUR e dei Rettori. Poi, dato che MIUR e CRUI, pur sollecitati, non hanno assunto alcun impegno al riguardo, abbiamo dichiarato alla Commissione che **se essa stessa ci chiederà un appello straordinario riservato ai soli laureandi “certificati”, noi non avremmo avuto obiezioni.**

Siamo quindi in attesa delle decisioni su questo aspetto.

11.

D. Si possono modificare le modalità di sciopero?

R. No, può farlo solo la Commissione di Garanzia.

NESSUNO ha la facoltà di modificare le modalità di uno sciopero già proclamato, se non la Commissione di Garanzia che per ora non ha modificato nulla.

NON abbiamo tale facoltà noi: sarebbe classificato “comportamento sleale” e quindi perseguibile.

NON hanno tale facoltà i Rettori o i Senati Accademici, cosa che invece alcuni stanno facendo illegittimamente dettando nei loro Atenei norme restrittive delle modalità di sciopero. Si potrebbe configurare l'illecito di comportamento sleale e antisindacale, di sicuro si invadono le prerogative della Commissione di Garanzia.

12.

D. E' legittimo adottare in qualche sede modalità di sciopero diverse?

R. NO, non lo è.

Le modalità dello sciopero per ora autorizzate sono quelle anzidette. Chiunque adotti forme diverse, sia tendenti a rendere lo sciopero meno pesante sia a renderlo più severo si pone automaticamente fuori dallo sciopero autorizzato e può essere perseguito per illegalità del suo sciopero.

13.

D. E' legittimo che gli Atenei fissino loro modalità di proclamazione dello sciopero?

R. No, non lo è.

Si ripete:

NESSUNO ha la facoltà di modificare le modalità di uno sciopero già proclamato, se non la Commissione di Garanzia che per ora non ha modificato nulla.

NON abbiamo tale facoltà noi: sarebbe classificato "comportamento sleale" e quindi perseguibile.

NON hanno tale facoltà i Rettori o i Senati Accademici, cosa che invece alcuni stanno facendo illegittimamente dettando nei loro Atenei norme restrittive delle modalità di sciopero. Si può configurare l'illecito di comportamento sleale e antisindacale, di sicuro si invadono le prerogative della Commissione di Garanzia.

14.

D. E' legittimo che qualcuno possa chiederci di fare deroghe alle modalità di proclamazione dello sciopero?

R. No, non lo è.

Idem come al punto precedente

15.

D. Posso spostare lo sciopero sul secondo appello?

R. No, se lo si fa si esce al di fuori dello sciopero autorizzato: vedere punti precedenti

16.

D. Posso scioperare, ma fare l'esame e registrarlo al secondo appello oppure 15 giorni dopo?

R. No, non è lo sciopero autorizzato e si può configurare un reato

La registrazione postuma è irregolare e può configurare il reato di falso in atto pubblico o falso ideologico.

17.

D. Lo sciopero è anche dalle sedute di laurea?

R. NO

Indicazioni su cosa si sia o non si sia tenuti a fare, su cosa fare spontaneamente, su cosa fare obbligatoriamente, sulle trattenute sullo stipendio.

18.

D. Siamo tenuti a comunicare a qualcuno preventivamente la nostra intenzione di scioperare per poterlo poi fare?

R. No: non siamo tenuti a comunicarlo a nessuno

Non è necessario che ci si "isciva" in una lista preventiva degli scioperanti, fatto già abbastanza chiaro in punti precedenti. Pertanto può essere suscettibile di essere considerato comportamento "antisindacale" la richiesta da parte delle Università di comunicare preventivamente, nei giorni prima

dello sciopero, la propria intenzione di scioperare. Questo aspetto della richiesta da parte delle Università è trattato con più dettaglio al punto 25.

19.

D. Cosa siamo tenuti a fare prima del giorno dello sciopero, in relazione allo sciopero stesso?

R. Non siamo tenuti a fare assolutamente NULLA in relazione allo sciopero.

Non siamo tenuti a fare assolutamente nulla di preventivo. I 5444 Docenti hanno già fatto qualcosa in più, proclamando uno sciopero, già diversi mesi prima, e invitando tutti gli altri 44000 docenti in servizio a scioperare insieme a loro; ma neanche i 5444 sono tenuti a fare qualcos'altro. Nessuno può obbligarli a fare altre azioni preventive.

20.

D. Chi ha un appello unico nel periodo dello sciopero è tenuto a qualche atto formale al riguardo?

R. Sì, deve chiedere un appello straordinario, dopo il quattordicesimo giorno dalla data del giorno dello sciopero. E' previsto nella proclamazione dello sciopero.

Dovranno inviare agli organi di Ateneo preposti, secondo le modalità previste nella proclamazione dello sciopero, la richiesta di fissare un appello straordinario (v. modello in allegato A) senza neanche motivarla in base allo sciopero effettuato lasciando, in coerenza con quanto verrà detto nel seguito, che siano gli Atenei a verificare, ai loro fini, se si sia anche scioperato o meno.

Invieranno invece comunicazione dello sciopero al MIUR e ai promotori dello sciopero (Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria) il giorno dello sciopero o nei giorni immediatamente successivi (v. come e quando più oltre, al punto 27).

21.

D. Cosa siamo tenuti a fare il giorno stesso dello sciopero, in relazione allo sciopero stesso?

R. Anche qui la risposta è: non siamo tenuti a fare assolutamente NULLA in relazione allo sciopero stesso (salvo quanto previsto al punto precedente), solo scioperare e, come è detto nella proclamazione dello sciopero, assicurare tutte le altre attività istituzionali. Nondimeno sarà inviata una comunicazione in forma di semplice e-mail al MIUR e ai promotori dello sciopero (Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria) (v. come e quando più oltre, al punto 27).

Possiamo limitarci a non tenere l'appello e, in base alla proclamazione dello sciopero, a spostare tutti gli esami previsti per il giorno dello sciopero all'appello successivo, normale o straordinario.

22.

D. Cosa invece possiamo fare, soprattutto con i nostri studenti?

R. Assemblee o incontri per spiegare i motivi dello sciopero.

Poiché questo è uno sciopero inedito, qui seguono alcune indicazioni per qualcosa che si potrebbe fare, magari il giorno stesso dello sciopero, ma anche qualche giorno prima o dopo.

Organizzerete, se vorrete, Assemblee o incontri con i Vostri Studenti sulle ragioni dello sciopero e, in generale, sul tema della scarsità di fondi e risorse per la ricerca e sul "clima avvelenato" nel quale vive l'Università, con una perenne "lotta fra poveri".

Potete presentarvi nell'aula dell'appello e tenere con gli studenti una Assemblea per illustrare loro le ragioni specifiche dello sciopero e lo stato di degrado verso il quale si avvia l'Università Italiana se continueranno le politiche degli ultimi Governi. Per quest'occasione vi saranno fornite slide (abbiate pazienza qualche giorno) che potrete eventualmente utilizzare, in caso di bisogno. È importante che siate voi a tenere le fila del tutto: non fatevi soverchiare da nessuno, siete voi a dover illustrare dapprima il tutto

ai Vostri studenti e poi a tenere la Presidenza dell'Assemblea. Non temete questo confronto! Anzi: promuovetelo! Personalmente l'ho fatto nel 2015, quando ho illustrato ai miei 120 allievi lo sciopero bianco che avrebbe potuto danneggiarli (ho parlato loro per soli circa 10 minuti, senza slide, non parlai neanche del diritto allo studio per non influenzarli) e alla fine, invece di recriminazioni, mi stupirono con un lungo applauso. Gli studenti comprendono meglio di altri!

Altra possibilità è la seguente.

Tenere assemblee con gli studenti, con le stesse modalità anzidette, anche prima o dopo lo sciopero. Individuare una data e comunicarla (con e-mail, avvisi nelle bacheche oppure nel giorno del ricevimento) a tutti i propri studenti: gli studenti che vorranno verranno ad ascoltarvi.

Chi organizzerà tali Assemblee o incontri è pregato di comunicarlo inviando una e-mail all'indirizzo sessione.autunnale2017@gmail.com scrivendo nell'oggetto: **“Assemblea con gli studenti- Esito positivo (o neutro, o negativo, a seconda del giudizio che si dà)”** Siate accurati nell'oggetto, in quanto la stessa casella di posta elettronica, come vedrete nel seguito, sarà utilizzata anche ad altri fini.

In coda trovate un modello (allegato B) proposto per tale e-mail e, di nuovo, l'indirizzo al quale inviarla.

23.

D. Dobbiamo avvertire gli studenti del fatto che sciopereremo?

R. NON siete tenuti a farlo. Se volete farlo, leggete prima gli approfondimenti, qui di seguito.

Non siete tenuti a farlo, ma a parte l'aspetto formale correte seri rischi a farlo in maniera categorica. Se lo sciopero venisse sospeso, perché ci danno soddisfazione, mettereste in difficoltà gli studenti che ormai avrebbero programmato di fare l'esame in date diverse e qualcuno potrebbe anche citarvi in giudizio ed essere poi in difficoltà Voi stessi.

Se proprio volete avvertirli fatelo usando frasi ipotetiche del tipo *“è possibile che io scioperi”* ma aggiungete subito *“ma continuate a prepararvi per l'appello normale, nel caso lo sciopero venisse sospeso”*.

Potete farlo, ad esempio, con un comunicato in bacheca o sulla Vostra pagina web.

24.

D. Siamo tenuti a comunicare spontaneamente e preventivamente all'Ateneo, o ai Rettori, o ai Direttori di Scuola o Dipartimento la nostra partecipazione allo sciopero?

R. Assolutamente NO. Non esiste alcuna prescrizione di legge che ci obblighi a farlo.

Inverremo invece comunicazione dello sciopero al MIUR e ai promotori dello sciopero (Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria) il giorno dello sciopero o nei giorni immediatamente successivi (v. come e quando più oltre, al punto 27).

25.

D. Gli organi di Ateneo preposti possono chiederci di comunicare preventivamente la partecipazione allo sciopero?

R. Tale richiesta non è del tutto legittima, soprattutto se fatta per ostacolare lo sciopero.

Se le Università dovessero chiedervi di comunicare preventivamente la vostra adesione allo sciopero, come già sta accadendo, sappiate che non siete tenuti a comunicare preventivamente nulla a nessuno e che tale richiesta da parte degli Atenei non è del tutto legittima.

Addirittura sappiate che simile richiesta potrebbe configurarsi quale *“comportamento antisindacale”* volto a vanificare gli effetti dello sciopero, e perciò potrebbe essere perseguibile per legge.

Ciò vale anche nel caso che dietro la richiesta sussistano le migliori intenzioni possibili: non è possibile fare una indagine sulle intenzioni.

Gli Atenei che avanzano tale richiesta con la motivazione di dover riprogrammare gli esami con appello unico per 15 giorni dopo possono tranquillamente fissare un secondo appello sin d'ora, indipendentemente

dal sapere chi sciopererà o meno, avvertendo gli studenti che tale appello straordinario si terrà solo nel caso in cui il Docente scioperi.

Invieremo invece comunicazione dello sciopero al MIUR e ai promotori dello sciopero (Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria) il giorno dello sciopero o nei giorni immediatamente successivi (v. come e quando più oltre, al punto 27).

26.

D. Siamo tenuti, dopo aver scioperato, a comunicare spontaneamente la nostra partecipazione allo sciopero agli Organi di Ateneo?

R. No. Non siete tenuti a farlo.

Diciamo di nuovo subito, per capire perché si tratta questo punto e i due successivi, che alcuni Atenei hanno già diramato disposizioni per tali comunicazioni e che è verosimile che altri seguiranno. Quindi il problema di quali comunicazioni fare Vi si porrà in ogni caso e cercheremo di risolverlo (in questo e nei punti successivi) nel modo che porti il massimo risultato alla nostra azione.

E' da precisare innanzitutto che l'accertamento dello sciopero spetta al "datore di lavoro". Chi sciopera non è affatto tenuto a collaborare a tale operazione, meno che mai in modo spontaneo, che è il caso trattato in questo punto.

Il lavoratore può, di sua iniziativa spontanea, comunicare la propria astensione se ha interesse alla verifica puntuale delle astensioni. Noi abbiamo questo interesse, ma raggiungeremo questo obiettivo in altro modo. Ne ripareremo al punto successivo . Il modo che lì indicheremo sarà più adatto rispetto alle lungaggini di una comunicazione agli Atenei, i cui numeri sarebbero disponibili in tempi lunghi, quando non sarebbero più utili, ammesso che ci siano poi messi a disposizione. Gli Atenei, infatti, non hanno al riguardo obblighi nei nostri riguardi e sono tenuti a comunicare il numero delle astensioni solo agli Organi di Governo.

27.

D. Dopo aver scioperato comunicheremo spontaneamente a qualcuno la nostra partecipazione allo sciopero?

R. Sì. La comunicheremo con le modalità che seguono, al MIUR e ai promotori dello sciopero (Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria), per le ragioni indicate qui di seguito.

Come già detto alcuni Atenei hanno già diramato disposizioni per tali comunicazioni ed è verosimile che altri seguiranno. Quindi il problema di quali comunicazioni fare Vi si porrà in ogni caso e cercheremo di risolverlo nel modo che porti il massimo risultato alla nostra azione.

Abbiamo anche detto che noi abbiamo interesse alla verifica puntuale delle astensioni. Lo abbiamo affinché il MIUR sappia in tempi brevi, meglio in tempo reale, l'andamento del numero delle astensioni dagli esami. E abbiamo interesse a tali dati anche a prescindere dall'interesse del MIUR. Il MIUR potrà fare le sue valutazioni in base al numero delle astensioni, noi potremo portare tale numero (NON I NOMINATIVI) a conoscenza di tutti, di chi ancora deve scioperare, ma soprattutto all'attenzione dei media.

L'indicazione è che **ognuno di noi invii (il giorno in cui sciopererà (o uno dei giorni successivi il più possibile vicino al giorno dello sciopero) una semplice e-mail, unica, di comunicazione dello sciopero da inviare contemporaneamente al MIUR e ad una apposita casella di posta elettronica dei promotori dello sciopero (il Movimento per la dignità della Docenza Universitaria), la stessa casella usata per le comunicazioni dell'esito delle assemblee con gli studenti, e ad altri ai quali Vi sembri opportuno inviarla per conoscenza .**

In coda trovate un modello proposto (allegato C) per tale e-mail e gli indirizzi ai quali inviarla.

Il MIUR avrà sotto controllo, in tempo reale, la situazione dell'andamento dello sciopero. A fronte di tale vantaggio, ogni giorno la casella di posta elettronica della segreteria indicata riceverà centinaia e

centinaia di comunicazioni. Allevieremo l'onere per la segreteria usando tutti lo stesso oggetto (Astensione dagli esami di profitto).

Avremo anche noi la situazione in tempo reale. Ogni due-tre giorni pubblicheremo sul nostro sito il numero (NON I NOMINATIVI) di chi ha scioperato. Potremo così comunicarli a Voi tutti e agli organi di stampa o effettuare contestazioni a ragion veduta, ove agli organi di stampa pervenissero informazioni errate.

I nominativi di chi sciopera li comunicheremo, eventualmente, soltanto al MIUR se, ad esempio, si generasse una fase di eventuale contestazione sul numero dei partecipanti allo sciopero. Preciseremo tassativamente che i nominativi da noi inviati non possono diventare pubblici.

28.

D. Siamo tenuti, dopo aver scioperato, a comunicare la nostra partecipazione allo sciopero se sollecitati, agli organi di Ateneo?

R. A rigore non siete tenuti a farlo. Risponderete in perfetta libertà a seconda delle diverse abitudini, diverse da Sede a Sede, e delle situazioni che vi si potranno presentare.

E' da precisare di nuovo che l'accertamento dello sciopero spetta al "datore di lavoro". Chi sciopera non è affatto tenuto a collaborare a tale operazione.

Non è poi affatto gentile che il "datore di lavoro" chieda categoricamente e in maniera tassativa di collaborare al riguardo.

Il "datore di lavoro" ha tutti gli strumenti per verificare chi ha scioperato senza chiedere la collaborazione di chi sciopera. Negli anni 70 rispondemmo così al Politecnico di Torino al Rettore che ci chiedeva perentoriamente di comunicare la partecipazione allo sciopero e il Rettore smise di farlo.

Deciderete voi cosa sia più opportuno fare in relazione alle abitudini, diverse da Sede a Sede, alla situazione della vostra Sede e della Vostra situazione personale.

Potete rispondere, o non rispondere affatto, o rispondere agli Atenei di chiedere i dati al MIUR, che in base a quanto detto al punto 27 precedente avrà tutti i dati.

29.

D. Ci saranno trattenute sullo stipendio per la giornata di sciopero?

R. Con notevole probabilità sì. In questa occasione ci disinteresseremo del problema. Lo porremo in futuro.

Risulta, da varie informazioni ufficiose, che i Rettori, in CRUI, si siano già posti il problema. Le informazioni al riguardo sono contrastanti, da quelle che asseriscono che una decisione sia stata già presa, a quelle che asseriscono che il tutto è solo allo studio. Non stiamo pertanto a riferire notizie dubbie e in contrasto. E' solo sicuro che la CRUI si è posta già il problema.

La trattenuta che verrà effettuata confluirà nelle casse degli Atenei, che vedranno così incrementare il "tesoretto" che hanno già in cassa (V. il documento "Definanziamento degli Atenei. Chi lo ha subito davvero.pdf" sul nostro sito).

Crediamo che nessuno, né i Rettori né il MIUR si porrà il problema se sia lecito sottrarre dallo stipendio un'intera giornata lavorativa, anche se nella proclamazione dello sciopero è detto che saremo in servizio per le altre attività istituzionali, e meno che mai si porrà il problema di chi ha un appello unico e chiederà un appello straordinario (e quindi la prestazione dovuta c'è ma è differita di quindici giorni), né di chi, avendo più appelli nello stesso giorno sciopererà dal primo ma non dai successivi.

Non ce lo porremo noi, per evitare facili critiche di chi voglia osteggiare lo sciopero, ma in futuro il tema delle trattenute eque in relazione alla mancata prestazione andrà posto e risolto. Ora non è opportuno farlo. E speriamo di non dover più ricorrere a uno sciopero, anche per non doverci neanche porre questo problema.

Allegato A

Modello per e-mail di richiesta di appello straordinario (da inviare soltanto da chi ha un solo appello nel periodo 28 agosto – 31 ottobre)

Modello da personalizzare, ove lo si ritenga opportuno o ove sia necessario in relazione alle diverse modalità di fissazione degli appelli, variabili da sede a sede.

Indicare nell'oggetto dell'e-mail: **Richiesta di appello straordinario**

Indirizzo dell'e-mail: quello dell'Organo preposto alla fissazione degli appelli (al Direttore di Dipartimento o di Scuola o di Facoltà, o al Rettore: è diverso da Sede a Sede)

Corpo (o testo) della e-mail:

All'Organo preposto alla fissazione degli appelli (al Direttore di Dipartimento o di Scuola o di Facoltà, o al Rettore)

Oggetto: **Richiesta di appello straordinario**

Il sottoscritto..... in servizio presso questo Ateneo in qualità di presso il Dipartimento di chiede di essere autorizzato a fissare un appello straordinario (oppure “*chiede la fissazione di un appello straordinario*”) (1), per il corso di..... (o per i corsi di..... ove sussista tale caso) a partire dal (indicare la data corrispondente al quindicesimo giorno a partire da quello dello sciopero).

Distinti saluti,

- (1) La dizione differente corrisponde alle due principali modalità di fissazione degli appelli che risultano. La prima dicitura corrisponde alle sedi nelle quali è il Docente a decidere in autonomia e ha solo bisogno dell'autorizzazione a farlo, la seconda corrisponde alle sedi nelle quali la fissazione degli appelli è, per così dire “centralizzata”, anche se pur quasi sempre con la “consultazione” preventiva della disponibilità del Docente per il giorno stabilito. Questo è uno dei punti in cui, eventualmente, dovrete adattare questo modello alle modalità della Vostra sede.

Allegato B

Modello di e-mail da inviare, se si vuole, se si tengono assemblee con gli studenti

Indicare nell'oggetto dell'e-mail: **Assemblea con gli studenti- Esito positivo (o neutro, o negativo, a seconda del giudizio che si dà)**

(Questo “oggetto” è essenziale per distinguere le e-mail di diverso tipo che perverranno alla stessa casella di posta elettronica. Non lasciate quindi l'oggetto della e-mail in bianco!)

Indirizzo al quale inviare:

sessione.autunnale2017@gmail.com

Corpo (o testo) della e-mail:

Comunico che in data ho tenuto una assemblea con gli Studenti con esito.....
(qui, se volete, potete essere più dettagliati)

Allegato C

Modello di E-mail di comunicazione spontanea dello sciopero da inviare al MIUR e ai promotori dello sciopero (Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria). (da inviare da parte di tutti i partecipanti allo sciopero)

Modello da personalizzare, ove lo si ritenga opportuno

Indicare nell'oggetto dell'e-mail: **Astensione dagli esami di profitto**

Scrivere esattamente tale oggetto e non modificarlo: servirà alla segreteria del MIUR per selezionare velocemente le vostre comunicazioni.

(Questo "oggetto" è poi da ripetere nel corpo della e-mail, come si vedrà a breve)

Indirizzi ai quali inviare:

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it

sessione.autunnale2017@gmail.com

Più eventuali altri indirizzi ai quali Vi sembri opportuno inviare l'e-mail per conoscenza, da indicare poi anche nel corpo della e-mail

Corpo (o testo) della e-mail:

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica

Al Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria

+ Eventuali altri

Oggetto: Astensione dagli esami di profitto

Il sottoscritto..... in servizio presso l'Università di..... , Dipartimento di..... in qualità di (Ricercatore, Associato, Ordinario) comunica di aver scioperato oggi (1) secondo le modalità previste dallo sciopero dagli esami di profitto proclamato per la sessione autunnale dell'anno accademico 2016-2017.

Distinti saluti

(1) oppure "ieri", oppure "il giorno.....", se non si riesce a spedire l'e-mail lo stesso giorno dello sciopero; ovviamente si deve indicare il giorno dell'appello dell'esame dal quale ci si è astenuti